

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4802

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PILI**

Modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale, concernente l'aggravamento delle pene per il delitto di incendio boschivo

Presentata il 21 dicembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le stragi ambientali a causa di incendi vanno punite con pene severe dai quindici anni di reclusione sino all'ergastolo. Gli incendi non possono più essere considerati reati comuni perché provocano vere e proprie stragi ambientali con conseguenze drammatiche e permanenti sulla natura e sulla vita degli uomini e degli animali.

Il disastro ambientale a seguito di incendi è una fattispecie penale che deve essere considerata molto più grave a quanto ritenuta attualmente. I fatti di questi ultimi anni in tema di incendi e disastri ambientali veri e propri non possono essere derubricati e devono indurre a elevare in modo esemplare le pene, che devono divenire un efficace deterrente nei confronti di questi veri e propri attentati alla vita.

Nell'ordinamento penale in materia ambientale occorre introdurre un concetto chiave: «l'ambiente è vita e la sua tutela e

protezione sono elementi universalmente imprescindibili ».

La proposta di legge introduce una fattispecie di illecito ambientale che configura il reato di strage ambientale innalzando le pene da quindici anni di reclusione all'ergastolo.

Il disastro ambientale ha ripercussioni permanenti nell'ambiente e nella vita degli uomini e degli animali. La valutazione del danno conseguenza del disastro ambientale deve riferirsi al bene immateriale considerando il valore d'uso della collettività e l'essenzialità dello stesso.

Il disastro ambientale, conseguenza di una strage ambientale, è una lesione personale (quale lesione del diritto fondamentale dell'ambiente di ogni uomo), sociale (quale lesione del diritto fondamentale dell'ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana, di cui all'articolo 2 della Costituzione) e pubblica (quale lesione del diritto-dovere pubblico

delle istituzioni centrali e periferiche con specifiche competenze ambientali).

Il danno all'ambiente costituisce un *vulnus* al diritto che ciascun individuo vanta, sia *uti singulus* sia collettivamente, al corretto e armonico sviluppo della propria personalità in un ambiente salubre.

Il collegamento dell'articolo 32 della Costituzione con l'articolo 2 della stessa Costituzione attribuisce al diritto alla salute un contenuto di socialità e di sicurezza e che si presenta non solo come mero diritto alla vita e all'incolumità fisica, ma come vero e proprio diritto universale all'ambiente salubre.

La protezione dell'ambiente è imposta da precetti costituzionali (articoli 9 e 32) e assurge a valore primario e assoluto: il danno all'ambiente — inteso come alterazione, deterioramento e distruzione causati da fatti omissivi od ommissivi, dolosi o colposi, è un reato che va perseguito con il massimo della pena. Il bene ambiente, come definito dalla Corte costituzionale, necessita di tutela come attributo essenziale della persona umana e presupposto irrinunciabile per il suo sviluppo e la sua espressione.

La pena massima per il delitto di incendio boschivo è quindi un dovere del legislatore. Occorre imporre norme deterrenti durissime che costituiscano di per sé un argine alla devastazione che sta distruggendo l'immenso patrimonio ambientale, con particolare riferimento a regioni come la Sardegna colpite in modo gravissimo.

La normativa vigente è costituita dagli articoli 423-*bis* (incendio boschivo) e 452-*quater* (disastro ambientale) del codice penale.

La presente proposta di legge:

- 1) prevede, in caso di incendio boschivo, l'applicazione del reato di disastro ambientale (e dunque la pena fino a quindici anni di reclusione.

Già attualmente, a normativa vigente, in caso di incendi estesi o che coinvolgono materiali tossici, alcune procure indagano per disastro ambientale.

Per rendere più esplicita la riconducibilità a tale delitto dell'incendio boschivo che determina una « alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali » o una « offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo », si prevede di premettere al primo comma dell'articolo 423-*bis* la clausola di salvaguardia « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ».

Prima di tutto, dunque, si dovrebbe valutare l'applicabilità del reato più grave, che potrebbe essere il disastro ambientale, soprattutto se l'incendio ha riguardato un'area protetta o soggetta a vincolo (disastro ambientale aggravato).

Successivamente, si dovrebbe valutare l'applicabilità dell'ipotesi di incendio boschivo aggravato (quarto comma dell'articolo 423-*bis*), che prevede l'aumento della pena della metà se dall'incendio deriva un danno grave.

Si tenga conto che, attualmente, la pena per l'incendio boschivo aggravato è la reclusione da sei a quindici anni. Si tratta, dunque, di una sanzione più grave rispetto a quella prevista per il semplice disastro ambientale (reclusione da cinque a quindici anni);

2) prevede, nel caso di morte di un animale come conseguenza dell'incendio boschivo, la reclusione fino a venti anni.

Si ritiene opportuno non raddoppiare — ma aumentare della metà — il minimo della reclusione per consentire una più ampia discrezionalità al giudice nella determinazione della pena, adeguata alla diversa gravità della condotta;

3) prevede, in caso di morte di una persona come conseguenza dell'incendio boschivo, l'ergastolo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 423-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni »;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Se dal fatto di cui al primo comma deriva la morte di una persona si applica l'ergastolo; se deriva la morte di un animale si applica la pena della reclusione da sei a venti anni ».



17PDL0061320